



Sentenza n. 15 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra – Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 1° dicembre 2022, deposito del 9 febbraio 2023
comunicati stampa del [1° dicembre 2022](#) e del [9 febbraio 2023](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [47](#), [70](#), [71](#), [76](#), [77](#), [86](#), [101](#), [102](#), [107](#) e [108](#) del 2022

parole chiave:

SALUTE – TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI – COVID-19 –
VACCINAZIONI

disposizioni impugnate:

- artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-*bis*, comma 1; 4-*ter*, commi 2 e 3, del [decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44](#), convertito, con modificazioni, nella legge n. 76 del 2021

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 4, 32, secondo comma, e 35 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza

Con la sentenza n. 15 del 2023 il Giudice delle leggi ha deciso le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-*bis*, comma 1; 4-*ter*, commi 2 e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate – in relazione ad una serie di parametri di volta in volta evocati e complessivamente riconducibili agli artt. 2, 3, 4, 32, secondo comma, e 35 Cost. – dai Tribunali ordinari di Brescia, Catania, e Padova, tutti in funzione di giudice del lavoro, e dal T.A.R. Lombardia. Le suddette questioni di legittimità costituzionale attengono alla disciplina degli obblighi vaccinali anti Covid e alle conseguenti ricadute sul rapporto di lavoro in caso di inosservanza dell'obbligo medesimo per quel che riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie nonché nelle strutture di cui all'art. 8-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992, e il personale scolastico.

Per l'ampia coincidenza delle questioni sollevate e dei parametri evocati, i giudizi sono stati riuniti e decisi con un'unica sentenza.

Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di rilevanza delle questioni promosse dal T.A.R. Lombardia, in ragione del difetto di giurisdizione del giudice *a quo*. Come già affermato dalle S.U. civili della Corte di Cassazione, infatti, la controversia avente ad oggetto l'annullamento dell'atto di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021,

come convertito, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo primariamente in rilievo il diritto soggettivo a continuare ad esercitare la professione sanitaria.

Le questioni sollevate dagli altri giudici *a quibus* sono, invece, esaminate nel merito.

Il Tribunale di Padova ritiene che l'obbligo vaccinale per i lavoratori del settore della sanità non sia idoneo a raggiungere lo scopo di preservare la salute degli ospiti delle strutture sanitarie, essendo notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e quindi contagiare gli altri. La compressione del diritto alla salute, *sub specie* di diritto all'autodeterminazione terapeutica, non troverebbe giustificazione nell'esigenza di tutelare l'interesse della collettività con conseguente violazione dell'art. 32 Cost e irragionevolezza della misura.

La Corte ritiene non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. I dati esposti dall'Istituto Superiore di Sanità, infatti, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia grave. La Corte reputa l'obbligo vaccinale in esame ragionevole e idoneo allo scopo che il legislatore si era prefissato, ossia tutelare la salute di una delle categorie più esposte al contagio e di quanti entrano in contatto con loro evitando, allo stesso tempo, l'interruzione di servizi essenziali per la collettività. Il Giudice delle leggi ritiene la decisione del legislatore altresì non sproporzionata in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, quale conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus e si rivela altresì idonea e necessaria a questo stesso fine.

La questione non è fondata anche con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost. Il diritto fondamentale al lavoro, infatti, non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione di prestazioni di cura e di assistenza.

La Corte, quindi, esamina le questioni sollevate per la circostanza che non si applica anche a coloro che scelgono di non vaccinarsi la disciplina che, invece, consente ai soggetti per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita di essere adibiti a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Ne deriverebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.

Anche tali questioni sono state dichiarate non fondate: il Giudice delle leggi non ha ravvisato alcun contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza. La disciplina censurata si fonda sul rilievo che un più ampio dovere datoriale di c.d. *repêchage*, quale quello auspicato dai rimettenti, non sia applicabile per i menzionati comparti lavorativi se non al rischio di mettere in pericolo la salute del lavoratore stesso, degli altri lavoratori e dei terzi, portatori di interessi costituzionali prevalenti sull'interesse del dipendente di eseguire la prestazione lavorativa per poter ricevere la retribuzione. La normativa appare, dunque, suffragata dalla necessità di adottare misure provvisorie idonee ad assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza. La situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto al dovere vaccinale, peraltro, deriva pur sempre da una sua scelta individuale e non da un fatto oggettivo; ciò spiega il diverso trattamento previsto rispetto al lavoratore esentato dalla vaccinazione per motivi di salute.

Vengono esaminate, infine, le questioni sollevate sulla disciplina impugnata nella parte in cui esclude l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva in caso di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per i rimettenti tale scelta legislativa sarebbe contraria al canone della ragionevolezza e discriminatoria.

Anche in questo caso, la Corte ritiene non fondate le censure. Poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente *medio tempore* la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione del diritto all'erogazione di un assegno familiare in favore del lavoratore si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività essendo il diritto alla retribuzione, come ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa. Prestazione lavorativa che, nel caso di specie, risulta sospesa a fronte di una scelta del lavoratore stesso che, decidendo liberamente di non vaccinarsi, si sottrae unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione legittimamente esercitabile. Pertanto, posto che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta, invece, una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera.

Domiziano Pierantoni